Legge Regionale 31 ottobre 2001, n. 51

Soppressione dei Consorzi idraulici di seconda categoria.

(Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 07.11.2001)

INDICE

Art. 01 - Oggetto e finalità

Art. 02 - Nomina commissari liquidatori

Art. 02bis -

Art. 01 Oggetto e finalità

- 1. I Consorzi idraulici di seconda categoria sono soppressi alla chiusura dei rispettivi esercizi finanziari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di soppressione cessa la potestà impositiva dei predetti Consorzi.
- 2. A partire dall'esercizio relativo all'anno 2001 restano a carico della Regione le somme dovute dai privati, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni e integrazioni, per le nuove opere e per i lavori di manutenzione relativi ad opere idrauliche classificate o classificabili in seconda categoria.
- 2 bis. Non si procede alla riscossione dei contributi dovuti dai privati relativamente agli anni di imposta 2001 e precedenti (1)

Art. 02

Nomina commissari liquidatori

- 1. Per ogni Consorzio è nominato un commissario liquidatore. La nomina ed i poteri del commissario sono disciplinati dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). Gli effetti della nomina sono stabiliti nel relativo atto di nomina, i negli appositi atti aggiuntivi ad esso. (2)
- La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

- 1. Le entrate conseguenti alla conclusione delle procedure di liquidazione, valutabili in 150.000,00 euro, sono introitate alla UPB 322 (Proventi diversi) del bilancio 2003.
- 2. Agli oneri finanziari che restano a carico della Regione a seguito della chiusura delle attività commissariali, valutabili in 150.000,00 euro, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 422 (Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico spese correnti) del bilancio 2003.

Note

- 1. Comma aggiunto con L.R. 24 dicembre 2002, n. 47, art. 1
- 2. Comma così sostituito con L.R. 24 dicembre 2002, n. 47, art. 2.
- 3. Articolo inserito con L.R. 24 dicembre 2002, n. 47, art. 3.